



# *MINISTERO DELLA DIFESA*

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

2° REPARTO – 3<sup>^</sup>DIVISIONE

Tel. 06.4986/2412 – Fax 06.4986.2409

Viale dell' Università, 4 – 00185 ROMA

Roma, .....

## **ELENCO DEGLI INDIRIZZI IN ALLEGATO**

**OGGETTO:** C.C.N.L. Integrativo Difesa – Progressioni interne

In relazione alla prossima emanazione dei bandi di concorso per le selezioni interne finalizzate alla progressione economica del personale appartenente alle aree funzionali B e C, questa Direzione Generale ritiene opportuno rendere noti alcuni aspetti procedurali e di interpretazione del Contratto Integrativo, al fine di ridurre al minimo ogni possibile incertezza in merito e di facilitare il lavoro delle commissioni esaminatrici.

La presente circolare è emanata previa concertazione con le OO.SS..

In primo luogo, si precisa che i bandi di concorso per le selezioni relative ai passaggi all'interno delle aree del sistema di classificazione previsti dall'art. 15 lettera b) del C.C.N.L. Comparto Ministeri 1998/2001 prevederanno una ripartizione dei posti per regioni e per profili professionali.

Il personale che intende partecipare può presentare una sola domanda relativa ad una sola regione e ad un solo profilo professionale nell'ambito del settore di appartenenza.

In base all'accordo conclusivo per la definizione del Nuovo Ordinamento Professionale del personale civile del Ministero della Difesa, siglato in data 29 novembre 2004, è stato stabilito che la partecipazione ai concorsi interni,

articolati per settori, è legata al settore d'impiego anziché a quello di inquadramento formale. Lo svolgimento delle mansioni effettivamente svolte deve risultare in atto alla data di pubblicazione del bando di selezione e, supportato da relativa documentazione probatoria, deve essere certificato da specifica dichiarazione del titolare dell'ente di servizio.

I dipendenti per i quali sono in corso procedure di riconversione professionale potranno concorrere nell'ambito del settore al quale appartiene il profilo in cui saranno inquadrati in seguito alla procedura di riconversione.

Il personale inquadrato nelle posizioni economiche B1 e C1 potrà presentare una seconda domanda per l'accesso, rispettivamente, alle posizioni B3 e C3, purché in possesso dei requisiti prescritti. La possibilità di presentare una seconda domanda costituisce un'eccezione al principio secondo cui i candidati, potendo concorrere per un solo profilo nell'ambito del settore di appartenenza, devono presentare una sola domanda. Tale deroga è giustificata dalla possibilità riconosciuta al personale inquadrato negli indicati profili di concorrere, *per saltum*, per le posizioni economiche successive (B3 e C3) a quelle immediatamente superiori.

Tutte le domande dovranno essere corredate da una scheda, debitamente sottoscritta dal candidato, nella quale dovranno essere indicati l'anzianità di servizio, nonché i titoli di servizio e culturali. La predetta scheda dovrà essere certificata e controfirmata dal responsabile dell'ente presso il quale il candidato presta servizio; tale certificazione avrà la funzione di attestare l'esistenza e la veridicità dei titoli presentati dal candidato, il quale ultimo dovrà, quindi, esibire al Titolare dell'ente i documenti attestanti il possesso dei titoli vantati. Questi saranno successivamente valutati da un'apposita commissione.

Appare necessario, a questo punto, fornire alcuni chiarimenti in merito ai titoli oggetto di valutazione da parte della commissione.

Riguardo al requisito dell'**anzianità di servizio**, è opportuno specificare che, con l'espressione "servizio di ruolo comunque prestato nell'amministrazione statale", vuole indicarsi il servizio prestato in amministrazioni pubbliche il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal C.C.N.L. Comparto Ministeri.

Quanto ai **titoli di studio** oggetto di valutazione nei percorsi formativi, è necessario innanzitutto precisare quali di essi possono essere considerati attinenti al profilo posseduto.

A tal proposito, allo scopo di rendere più agevole la verifica relativa all'attinenza del titolo di laurea ai diversi profili professionali oggetto dei percorsi formativi, si è convenuto di dover raggruppare i titoli di laurea riconosciuti

nell'attuale ordinamento universitario in due macrosettori così definiti: polo umanistico e polo tecnico-scientifico.

Tale suddivisione interessa, più specificamente, l'individuazione dei titoli di laurea necessari per l'accesso ai percorsi formativi relativi ai diversi profili professionali compresi nell'area C, dal momento che per i passaggi interni nell'area B si prescinde dalla suddetta suddivisione, riconoscendo genericamente la idoneità del possesso del titolo di laurea.

Con riguardo, pertanto, ai profili compresi nell'area C, per ciascuno dei diversi settori di attività previsti nel nuovo ordinamento professionale della A.D., è possibile individuare, nella tabella sottostante, il polo di appartenenza:

<b>Settori di Attività</b>	<b>Polo di Appartenenza</b>
Amministrativo	Umanistico
Grafico e Cartografico	Tecnico Scientifico
Chimica e Fisica	Tecnico Scientifico
Edile	Tecnico Scientifico
Elettronico, optoelettronico e telecomunicazioni	Tecnico Scientifico
Elettrotecnico ed Elettromeccanico	Tecnico Scientifico
Informatico	Tecnico Scientifico
Lavorazione dei materiali	Tecnico Scientifico
Linguistico	Umanistico
Motoristico e Meccanico	Tecnico Scientifico
Nautico	Tecnico Scientifico
Sanità	Tecnico Scientifico
Servizi generali	Umanistico/Tecnico Scientifico
Servizi informativi	Umanistico/Tecnico Scientifico

Dalla Tabella riportata si rileva, pertanto, che i settori dei servizi generali e dei servizi informativi sono stati considerati settori "misti" e, conseguentemente, per tali settori di attività, possono considerarsi attinenti le lauree appartenenti ad entrambi i poli.

Allo scopo di garantire l'uniformità della valutazione dei titoli da parte delle commissioni (titoli individuati nell'allegato A), si è convenuto di specificare espressamente l'appartenenza ad uno dei poli sopra indicati per ciascuna delle diverse tipologie di laurea previste dal vecchio ordinamento accademico e delle classi di lauree (triennali e magistrali) ad esse equiparate dal Decreto Interministeriale 5 maggio 2004. Ne consegue, pertanto, che per ciascun titolo di

laurea è possibile individuare il “polo” attinente, eccezion fatta per le Lauree in Psicologia, considerate per le loro peculiarità attinenti ad entrambi i poli.

Per quanto attiene, in ultima analisi, ai percorsi formativi relativi ai passaggi interni tra le posizioni economiche dell'area B, occorre tener conto delle seguenti precisazioni:

- a) sono indifferentemente riconosciuti come validi per ciascun settore di attività dell'A.D. i titoli di laurea appartenenti ai due poli, umanistico e tecnico-scientifico;
- b) il titolo della scuola secondaria superiore, al contrario, dovrà essere quello attinente alle funzioni specifiche del settore di appartenenza (vedasi allegato B).

Con riferimento ai **corsi di formazione ed aggiornamento professionale**, si rappresenta che l'attinenza al profilo posseduto (*recte*: al profilo che sarà posseduto dal dipendente al termine del percorso di riqualificazione) andrà valutata con riferimento alla declaratoria del profilo professionale messo a concorso. In altre parole, l'oggetto del corso di formazione o aggiornamento professionale dovrà rispecchiare le mansioni risultanti dalla declaratoria del profilo per il quale si concorre (ad es., un corso di informatica potrà essere valutato positivamente qualora si concorra per i profili del settore informatico, non anche per taluni profili del settore amministrativo, come quello di “Funzionario di amministrazione”: dalla declaratoria di tale ultimo profilo non emerge, infatti, alcun riferimento a compiti e mansioni implicanti conoscenze e competenze informatiche; allo stesso modo, un corso di lingua potrà attribuire un punteggio al dipendente che concorre per i profili del settore linguistico e non per quelli degli altri settori).

I corsi in oggetto – come specificato in sede di contrattazione integrativa – potranno essere corsi interni all'Amministrazione ovvero corsi “esterni” alla stessa. Tra questi ultimi, saranno oggetto di positiva valutazione da parte della commissione soltanto quelli tenuti da Istituti di alta formazione (ad es. Istituti universitari) o da enti comunque convenzionati con l'amministrazione pubblica (per enti convenzionati con la p.a. si intendono quelli con i quali la A.D. intrattiene rapporti abituali per la formazione del proprio personale).

Quanto, infine, alla durata degli stessi, si precisa che il criterio distintivo per l'attribuzione di differenti punteggi basato sulla diversa durata (superiore o inferiore alle due settimane), sarà traducibile in giorni effettivi di frequenza. Più precisamente, ai corsi di durata inferiore o uguale a 10 giorni sarà attribuito un punteggio pari a 0,2 punti, per i corsi seguiti dal 17/5/1995 (data di entrata in vigore del primo C.C.N.L.) al 7/7/2000 (data di entrata in vigore del C.C.N.I.), 1

punto, per quelli successivi alla predetta data del 7/7/2000; ai corsi di durata maggiore di 10 giorni, sarà attribuito, rispettivamente, un punteggio pari a 0,5 punti e 2 punti.

Con riferimento alle **mansioni superiori**, si precisa che saranno valutabili soltanto gli incarichi svolti legittimamente, quelli cioè risultanti da ordini di servizio o da formali atti di conferimento precedenti all'espletamento dell'incarico medesimo. Gli ordini di servizio e gli atti di conferimento dovranno avere, dunque, data certa. Non saranno presi in considerazione atti ricognitivi, attestanti, *a posteriori*, l'espletamento di mansioni superiori.

Gli atti di conferimento dovranno altresì contenere la specifica indicazione dell'incarico attribuito e della corrispondente posizione funzionale. Ai fini di una positiva valutazione dell'incarico, occorrerà, tuttavia, che esso sia previsto nella dotazione organica dell'ente.

La contrattazione integrativa, in tema di mansioni superiori, distingue quelle svolte alla data del 31 dicembre 1998 e quelle conferite nei casi previsti dall'art. 24, commi 2 e 3, del C.C.N.L. Quanto a queste ultime, si osserva che, non essendo ancora in concreto attuabile la richiamata disciplina, al momento non sono configurabili conferimenti di mansioni superiori ex art. 24, commi 2 e 3, del C.C.N.L. Quanto alle prime, in via preliminare, si precisa che la commissione esaminatrice valuterà soltanto le mansioni legittimamente conferite precedentemente al d.lgs. 29/93 e svolte senza interruzione di continuità dalla data del conferimento.

Occorre, tuttavia, distinguere le aree Tecnico-Amministrativa Centrale e Tecnico-Industriale, già destinatarie dei corsi-concorsi di riqualificazione, percorso A, dalle aree Tecnico-Operativa e Tecnico-Amministrativa periferica, aree nelle quali tali corsi-concorsi non sono stati ancora espletati. Mentre per il personale impiegato negli Enti appartenenti alle aree Tecnico-Amministrativa Centrale e Tecnico-Industriale saranno valutabili gli incarichi legittimamente conferiti e svolti senza interruzione di continuità non oltre il 22/6/2004 (data di emanazione della circolare n. 45555 di questa D. G.), per quello in forza presso gli Enti delle aree Tecnico-Operativa e Tecnico-Amministrativa periferica, saranno, invece, valutabili le mansioni svolte ugualmente senza interruzione di continuità fino alla data di pubblicazione del bando.

Per quanto riguarda l'**idoneità conseguita nei corsi-concorsi interni**, si osserva che, nella valutazione della stessa, si terrà conto dei seguenti criteri:

a) l'idoneità è attribuita con il medesimo punteggio (3 punti) sia che sia stata conseguita nelle prove selettive (graduatoria intermedia), sia che sia stata conseguita dopo il corso di riqualificazione (graduatoria finale);

b) l'idoneità può essere valutata una sola volta, con esclusione di cumulo di punteggio per chi abbia conseguito due o più idoneità;

c) nell'ipotesi che l'idoneità sia stata conseguita dopo il corso di riqualificazione (graduatoria finale), il corso stesso è anche valutato come corso di formazione e aggiornamento professionale, con ulteriore attribuzione di punteggio sulla base della durata del corso frequentato.

Quanto, infine, alle **posizioni organizzative**, si precisa che sono valutabili soltanto le posizioni riconosciute ai fini economici con la decorrenza stabilita in tale sede, in ogni caso non antecedente all' 1/1/99.

**Allegato A:** Tabella relativa alle classi di lauree valutabili per le progressioni interne.

**Allegato B:** Tabella relativa ai titoli di studio valutabili per le progressioni interne.

**Allegato C:** Criteri generali per la realizzazione dei percorsi di riqualificazione ed aggiornamento professionale di cui all'art. 15, lett. b), del C.C.N.L. – Comparto Ministeri 1998/2001.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dir. Gen. Dr. Carlo Lucidi)